

alle spese va pronunciata solo laddove il provvedimento cautelare sia connotato da strumentalità debole, ossia sia potenzialmente idoneo a definire il giudizio, coincidendo di fatto i suoi effetti con quelli dell'eventuale sentenza della causa di merito, mentre, al contrario, laddove tale coincidenza non vi sia, come nella specie, e si renda quindi necessario per le parti consolidare gli effetti della cautela tramite la tempestiva instaurazione del giudizio di merito, rimane valida la tradizionale regola, che rinvia alla definizione della causa di merito anche la liquidazione delle spese della cautela.

PQM

Il Tribunale di Cremona, ogni avversa istanza e deduzione disattesa, in accoglimento del reclamo e delle domande avanzate col ricorso in primo grado, ordina alla Cassa di Risparmio ~~████████████████████~~ Spa di non effettuare segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia correlate ai derivati conclusi con ~~████████████████████~~ in data 23.02.2010 ovvero, laddove già effettuate, ordina alla medesima di provvedere, a propria cura e spese, alla revoca e/o al ritiro e/o cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia del nominativo delle società ricorrenti.

Revoca la condanna alle spese del primo grado di giudizio emessa nei confronti delle ricorrenti e in favore della resistente.

Nulla per la spese dei due gradi.

Cremona, 10.01.2010

L'Estensore

Dott. GIULIO BORELLA



Il Presidente

Dott. CARLO M. GRILLO



Depositato in Cancelleria in data

20 GEN. 2012

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Anna Pizzarelli)